

COMUNE DI FAVRIA

REGIONE PIEMONTE



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 27/11/2025

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e decreto Legislativo n° 51 del 2018;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Codice in materia di protezione dei dati personali così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Linee Guida n. 3/2019 dell’European Data Protection Board (EDPB).

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

Art. 6 – DPO (Data Protection Officer)

Art. 7– Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

Art. 8– Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9– Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Art. 10 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 11 – Informativa

Art. 12 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 13 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 15 – Diritti dell'interessato

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 16 – Sicurezza dei dati personali

Art. 17 – Accesso alle centrali di controllo

Art. 18 – Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 19 – Sistema integrato di sorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21– Implementazione del sistema

Art. 22– Obblighi di preventivo esame

Art. 23 – Norme finali e di rinvio

ALLEGATO TECNICO (Allegato A)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Favria, determinandone le condizioni necessarie per l'adozione e la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del Decreto Legislativo n° 51 del 2018, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed in osservanza delle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali ed in particolare del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB)

2. I principi in materia di protezione dei dati personali si applicano a tutti i trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di raccolta di immagini sul territorio comunale.

Tali principi si applicano ai trattamenti di dati effettuati tramite qualsiasi sistema di videosorveglianza, ivi compresi — a titolo esemplificativo e non esaustivo —:

- impianti fissi e mobili di videosorveglianza,
- sistemi di lettura targhe,
- fototrappole,
- dashcam installate su veicoli comunali,
- bodycam in dotazione al personale della Polizia Locale.

Il presente regolamento:

a. considera e disciplina l'utilizzo di tutti gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Favria o da esso gestiti, inclusi quelli eventualmente affidati in concessione o installati nell'ambito di convenzioni o partenariati pubblico-privati;

b. descrive le caratteristiche tecniche, le finalità e le modalità di utilizzo dei suddetti impianti, nonché i criteri relativi alla raccolta, conservazione, accesso e cancellazione dei dati personali. Tali informazioni sono dettagliate nell'allegato tecnico (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e che potrà essere aggiornato e revisionato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. Per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b. per "Regolamento", il Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

c. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;

d. per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

e. per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

- f. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g. per “titolare”, l’Ente Comune di Favria, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h. per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i. per “DPO” si intende il soggetto con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi che ha il compito di organizzare il trattamento dei dati posti in essere dal Comune nel rispetto delle normative sulla privacy e di vigilare sull’osservanza delle normative stesse;
- j. per “soggetti autorizzati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k. per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali di cui è titolare l’Ente, come previste dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Favria. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, reati in genere e altre attività illecite commesse sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 del d. lgs 267/2000, nonché di autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 1 del T.U.L.P.S., R.D. n° 773/1931;
 - b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa;
 - c. vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d. tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e. controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f. monitorare i flussi di traffico e tutelare la sicurezza stradale;
 - g. verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5 GDPR ed in particolare:

Principio di necessità — In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità — La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area elettivamente da proteggere.

Principio di limitazione delle finalità — Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1 lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

CAPO II SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

1. Il Comune di Favria è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Favria è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua la richiesta di pareri preventivi e/o verifiche preventive al Garante, se ritenuti necessari;
 - c. nomina i responsabili del trattamento dei dati personali, i quali a loro volta nominano i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti;
 - d. nomina il DPO;
 - e. detta, in accordo con il DPO, le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f. vigila insieme al DPO sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - DPO (Data Protection Officer)

1. Viene nominato dal titolare e affianca quest'ultimo nella gestione delle pratiche relative al trattamento dei dati.
In particolare, il DPO ha il compito di:
 - a. informare il titolare e i soggetti autorizzati circa gli obblighi previsti in materia di privacy;

- b. se richiesto, fornire parere al titolare in merito alla valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- c. cooperare con le autorità di controllo;
- d. fungere da punto di contatto con i soggetti interessati in merito a qualsiasi problematica dovesse emergere riguardo ai trattamenti dei dati;
- e. consultare l'autorità di controllo anche di propria iniziativa.

Art. 7 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il personale interno del Comune, in particolare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale e gli operatori da questi delegati e individuati, sono autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Il trattamento effettuato da tali soggetti deve avvenire secondo le istruzioni impartite dal titolare, con l'adozione di misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

2. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni e le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente, sicuro e proporzionato trattamento dei dati.

Art. 8 - Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

1. Il titolare deve nominare espressamente quali Responsabili quei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) esterni al Comune di Favria e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano trattamenti di dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, quali ad esempio l'installazione e la manutenzione del sistema e degli apparati. La nomina del Responsabile esterno dei trattamenti avviene in forza di un contratto dallo stesso sottoscritto o di altro atto giuridico e deve disciplinare in modo tassativo l'oggetto dei trattamenti di cui il soggetto esterno è nominato responsabile. In particolare, l'atto di nomina deve individuare la natura, la durata, le finalità dei trattamenti assegnati, le caratteristiche dei dati oggetto dei trattamenti, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, le disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e nelle successive norme di attuazione.

2. Nel caso di sistemi di videosorveglianza integrati con altri soggetti pubblici e/o privati, dovranno essere individuate le titolarità in relazione ai singoli trattamenti e/o le contitolarità ove risulti che vi siano più soggetti titolari dello stesso trattamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati fatte salve esigenze specifiche e documentate di richieste di accesso ai dati da parte di un interessato (fino al completamento della richiesta) o indagine e di

prevenzione dei reati, con particolare riferimento a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria.

f) Ogni decisione volta alla conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

Le specifiche modalità operative relative al trattamento, alla raccolta, alla conservazione e all'accesso ai dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza sono dettagliate negli allegati tecnici del presente regolamento

Art. 10 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati e i casi di cui all'art. 9 comma 1, lettera e), i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 11 – Informativa

1. In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Il Comune assicura il rispetto del diritto all'informazione degli interessati mediante un sistema di informativa a doppio livello.

2. Il primo livello di informativa è garantito attraverso l'installazione di cartelli informativi in prossimità delle aree videosorvegliate e, comunque, prima che l'interessato entri nel raggio d'azione delle telecamere.

3. I cartelli devono:

- essere chiaramente visibili e leggibili;
- avere un formato idoneo a consentire un'immediata comprensione;
- contenere una stilizzazione o simbolo esplicito che indichi la presenza della videosorveglianza;
- fornire le informazioni essenziali sul trattamento (es. titolare, finalità, diritti degli interessati), oltre all'indicazione su dove reperire l'informativa completa.

4. Ove opportuno (es. impianti installati all'interno degli edifici comunali), è previsto secondo livello di informativa consiste in un documento completo, messo a disposizione del pubblico, che contiene tutti gli elementi richiesti dal GDPR. L'informativa estesa è resa sui canali ufficiali del Comune (es. sito istituzionale, uffici competenti ecc);

5. Nel caso di impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali, il Comune assicura l'informativa agli interessati, resa ai sensi del GDPR e, se applicabile, dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), tramite il posizionamento di cartelli informativi, conformi ai criteri sopra indicati, in punti accessibili e visibili prima dell'area sottoposta a ripresa.

6. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di illeciti;

Art. 12 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza a favore di soggetti pubblici, è ammessa esclusivamente quando è prevista da una norma di legge o regolamento. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti per conto di Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58 comma 2 del Codice e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 51/2018, per finalità di

difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati e negli ulteriori casi tassativamente previsti dalla legge.

Art. 13 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale e il servizio di Polizia Locale possono essere dotati di telecamere mobili e/o personali (bodycam, dashcam, fototrappole). L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere valutato in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento e dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati e degli illeciti in genere. La scheda di memoria del dispositivo, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni sopra descritte. L'attivazione del dispositivo di registrazione dovrà avvenire su ordine del capopattuglia o, qualora se ne ravvedano le necessità, su iniziativa dall'operatore di pl che ne è dotato.
2. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al diretto responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.
3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti o conservati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite negli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra cui:
 - a. Termine per la risposta: per tutti i diritti, compreso il diritto di accesso, è di 1 mese, estensibile fino a 3 mesi nelle ipotesi di particolare complessità. Il titolare, i soggetti responsabili e/o il DPO devono comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
 - b. Riscontro: il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità, e può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso.
 - c. Risposta fornita all'interessato: deve essere concisa, trasparente e facilmente accessibile, deve utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
 - d. Misure per agevolare l'esercizio dei diritti: il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura, sia tecnica che organizzativa, a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in ipotesi di esercizio dei diritti, il responsabile ed il DPO sono tenuti a collaborare col titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
 - e. Gratuità per l'esercizio dei diritti: l'esercizio dei diritti è gratuito per l'interessato. Può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, stabiliti con atto della Giunta Comunale.
2. Sono diritti dell'interessato:

- a. Il diritto di accesso (art. 15 del Regolamento): il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Tra le informazioni che il titolare, i responsabili e/o il DPO devono fornire non rientrano le “modalità” del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto ovvero, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.
- b. Il diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento): L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione degli stessi se incompleti.
- c. Il diritto di cancellazione o diritto all’oblio (art. 17 del Regolamento): Il diritto “all’oblio” si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per il titolare che ha trasferito i dati a soggetti terzi di informare della richiesta di cancellazione i suindicati soggetti che trattano i dati personali cancellati. L’interessato può chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- d. Il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento): è esercitabile dall’interessato non solamente in ipotesi di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), ma anche se l’interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare). Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell’interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).
- e. Il diritto di opporsi al trattamento dei dati (Art. 21 del Regolamento): L’interessato ha anche il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell’esercizio di tali diritti l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o ai responsabili nominati o al DPO anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 16- Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento e dell’art. 25 del D. Lgs. 51/2018, i dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Art. 17 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, presso un desk center dedicato, mentre

la centrale di controllo è abilitata esclusivamente alla visione delle immagini. Le immagini videoregistrate dai dispositivi mobili possono essere memorizzate anche sulla scheda di memoria di ogni singolo dispositivo e successivamente scaricate su un pc del Comando. Le immagini sono visionabili attraverso l'utilizzo di credenziali fornite ai soli soggetti autorizzati al trattamento. Le immagini verranno cancellate dopo sette giorni dalla videoregistrazione.

2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente ai soggetti esterni e interni autorizzati dal titolare ai sensi dell'art. 28 e 29 del GDPR.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale di Favria o soggetti autorizzati individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e/ dal DPO e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate e presso il desk center che si occupa della gestione, dell'archiviazione e della cancellazione delle immagini videoregistrate. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del Comune.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente ai soggetti esterni e interni autorizzati dal titolare ai sensi dell'art. 28 e 29 del GDPR.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

CAPO V

SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 19 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati:

- a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia dello Stato.

3.L'integrazione dei sistemi di videosorveglianza tra soggetti pubblici e/o privati deve essere espressamente subordinata a un'approfondita valutazione preventiva di:

- requisiti tecnici delle infrastrutture e delle apparecchiature coinvolte;
- misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative, conformi agli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, con chiara attribuzione della titolarità o della contitolarità del trattamento e, se del caso, nomina di responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR);
- adempimenti legali connessi, inclusa, ove necessaria, la redazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR e la stipula di eventuali accordi di contitolarità (art. 26 GDPR) o convenzioni operative.

4.In ogni caso, tali sistemi devono essere progettati e attuati nel pieno rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità, trasparenza e liceità del trattamento dei dati personali, e assicurare la non interferenza con i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Implementazione del sistema

1. La decisione sull'implementazione del sistema, mediante l'installazione di telecamere in aree non ancora coperte dal servizio, è demandata alla Giunta Comunale.

Art. 22 - Obblighi di preventivo esame

1.L'adozione dei sistemi videosorveglianza, con particolare riferimento a tecnologie avanzate o a impianti potenzialmente impattanti sulla sfera personale degli interessati, a titolo esemplificativo:

- sistemi "intelligenti", quali ad esempio sistemi posti a presidio di particolari obiettivi sensibili, che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi, rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico;
- dispositivi indossabili ("bodycam") per il personale;

è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La stessa richiederà la preventiva documentazione e valutazione degli aspetti tecnici e funzionali, comprese le misure di sicurezza di cui all'art. 16 del presente Regolamento, e lo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché l'eventuale consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 del medesimo Regolamento, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Qualora i sistemi comportino, anche potenzialmente, forme di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sarà altresì necessario procedere alla stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali, ovvero, in mancanza di accordo, ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Le caratteristiche tecniche e operative dei singoli sistemi saranno definite in modo coerente con la specifica tipologia di impianto e con le finalità perseguite, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Art. 23 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), al D. lgs. 51/2018, ed al Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, al provvedimento generale in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB) nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento esplica i propri effetti al momento dell'eseguibilità della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.